



# CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

*Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*  
*Coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti)*

*L'importanza del DUVRI*  
*negli appalti di servizi e forniture*  
*(art.26 D.L.gs 81/2008)*

---

Milano – 22 Novembre 2017

relatore  
Massimo Avosani  
ATS della Città Metropolitana di Milano

**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**  
*Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 3**  
**(Definizioni)**

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

*ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:*

- 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato l;*
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;*
- 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;*

*nn) «lavori» di cui all'allegato l, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;*

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori».....*omissis*.....

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;



# *Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali*

## Adempimenti previsti dall'art. 26 d.Lgs 81/08 smi

Disciplina gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in caso di affidamento di attività in appalto o con contratto d'opera o di somministrazione da eseguirsi all'interno dell'azienda, dell'unità produttiva o, comunque, del ciclo produttivo di un Datore di Lavoro Committente pubblico o privato, **sempre questi che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.**

Il Datore di Lavoro Committente, al fine di pianificare e promuove la cooperazione e il coordinamento delle attività appaltate a ditte esterne con quelle svolte dal proprio personale, elabora un **UNICO documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze generati da tutte le attività appaltate.



E' finalizzato quindi a ridurre i rischi da interferenza, qualora gli stessi rischi non possano essere gestiti diversamente, ad esempio affidando la lavorazione interferente all'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi **in un momento differente nel tempo** o in **uno spazio differente**, rispetto a quelli nei quali il Committente svolge le proprie normali attività.



Limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il Datore di Lavoro Committente, può individuare un proprio incaricato, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento.

## Articolo 2 – Definizioni – DLgs 81/08

b) **«datore di lavoro»**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

**Nelle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni** tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e **dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**. *In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;*

## ***Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici*** **Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008**

**Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.  
Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e  
determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell'Art. 3  
del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n. 163/2006.**

# ***Definizione di Interferenza***

**Interferenza** : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, **ma anche agli eventuali utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti.**

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti **rischi**:

- *derivanti da sovrapposizioni di attività svolte da operatori del Committente con operatori di appaltatori diversi;*
- *derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;*
- *immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;*
- *esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;*
- *derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata);*



Appalti di forniture attrezzature/apparecchiature che prevedono lavori di posa in opera /installazione e collaudo in presenza di attività (interferenti) gestite dal Committente che non possono essere eseguite in un tempo o in uno spazio differente.

Costituendo specifica tecnica, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, deve essere messo a disposizione degli operatori economici concorrenti per la formulazione dell'offerta.

*(Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome).*



- ***Dati relativi ai luoghi di lavoro dove si svolgerà l'appalto;***
- ***Descrizione delle attività lavorative ove si svolgerà l'appalto;***
- ***Rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto;***
- ***Organigramma aziendale per la gestione delle emergenze;***
- ***Rischi generati dalle interferenze;***
- ***Rischi specifici da interferenze generati nei luoghi di lavoro dove si svolgerà l'appalto con altri appalti in essere;***
- ***Costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze;***

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (*ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali –art.1655, 1656 e 1677 del Codice civile*) devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile, i costi per sicurezza delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

***I costi per sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta***

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo dei costi per la sicurezza è pari a "zero". In tal modo, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi,

**[ si configura come un documento dinamico  
che necessita di aggiornamento costante ]**

in funzione di diverse variabili sia in fase di espletamento della procedura di affidamento che di esecuzione delle attività appaltate a terzi.

Nel DUVRI non devono essere riportati i rischi specifici propri dell'attività svolta dalle singole Imprese Appaltatrici , in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi.

## Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti)

**La esecuzione** dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, **è diretta dal responsabile unico del procedimento**, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale **del direttore dell'esecuzione del contratto** o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità **e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.**

## 2. Nomina del responsabile del procedimento

**2.1.** Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, **le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa**, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, **affidamento** ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

Autorità Nazionale Anticorruzione

Determinazione n. 1007 del 11/10/2017

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017



## 8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

8.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

- a) in ordine alla singola acquisizione.....*omissis* .....
- i) **compie, su delega del datore di lavoro committente**, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- j) **svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;**

Autorità Nazionale Anticorruzione

Determinazione n. 1007 del 11/10/2017

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017





*“Così come la redazione del ‘documento di valutazione dei rischi’ è un obbligo indelegabile del datore di lavoro, analogamente la redazione del D.U.V.R.I. è obbligo del datore di lavoro committente, **pur potendo lo stesso essere delegato a terzi.**”*



Sistema Socio Sanitario



ATS Milano  
Città Metropolitana



Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti

Documento di consultazione

Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto

## Attività di controllo del direttore dell'esecuzione

....Omissis....

- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto della normativa ambientale;

## Art. 102 (Collaudo)

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. **I contratti pubblici sono soggetti** a collaudo per i lavori e **a verifica di conformità per i servizi e per le forniture**, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

## Art. 105 (Subappalto)

### *14. L'affidatario deve .....omissis.....*

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; **la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.**

*L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.*

Nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza (es.: una centrale acquisti regionale) che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,

- chi è il Datore di Lavoro Committente?
- chi redige il DUVRI?



*Grazie per l'attenzione*

**INAIL**

## L'ELABORAZIONE DEL DUVRI

### Valutazione dei rischi da interferenze



Edizione 2013

## INDICE

<b>LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA</b> .....	6
1.1 LE INTERFERENZE LAVORATIVE NELL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA .....	6
1.2 ALCUNE DEFINIZIONI .....	6
1.3 L'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ....	8
1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE .....	10
1.5 LE NOVITÀ APPORTATE DAL "DECRETO DEL FARE" .....	11
1.6 I REQUISITI E I COMPITI DELL'"INCARICATO" .....	11
1.7 IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE .....	13
1.8 IL DUVRI E LA DELEGA DI FUNZIONI .....	15
<b>IL DUVRI: QUANDO E COME?</b> .....	18
2.1 GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ART. 26 .....	18
2.2 LA STRUTTURAZIONE DEL DUVRI .....	23
2.3 IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DUVRI .....	26
2.4 IL DUVRI NELLA P.A. ....	30
2.5 IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI .....	33
2.6 LA FORNITURA E LO SCARICO IN CANTIERE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO .....	36
<b>I COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI</b> .....	40
3.1 I COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALE E ORDINARI) .....	40
3.2 COME COMPUTARE I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE .....	42
<b>UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA</b> .....	46
4.1 L'APPROCCIO METODOLOGICO .....	46
4.2 UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA .....	47
4.3 I CASI IN CUI NON VA REDATTO IL DUVRI .....	48
4.4 IL MODELLO .....	49
<b>UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA</b> .....	70
5.1 IL DUVRI PRELIMINARE (REV. 0) .....	70
5.2 IL DUVRI DEFINITIVO (REV. 1) .....	92
5.3 IL DUVRI (REV. 2) .....	93
5.4 IL DUVRI (REV. 3) .....	116
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	131